

	STATUTO SOCIALE	
	INDICE	
	PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO	
	Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata e sede e recapiti	
	Art. 2 - Forma giuridica	
	Art. 3 - Scopo	
	PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO	
	Art. 4 - Regime del Fondo	
	Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione	
	Art. 6 - Scelte di investimento	
	Art. 7 - Spese	
	PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI	
	Art. 8 - Contribuzione	
	Art. 9 - Determinazione della posizione individuale	
	Art. 10 - Prestazioni pensionistiche	
	Art. 11 - Erogazione della rendita	
	Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale	
	Art. 13 - Anticipazioni	
	Art. 13-bis - Prestazioni accessorie	
	PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI	
	A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO	
	Art. 14 - Organi del Fondo	
	Art. 15 - Assemblea degli Aderenti - Criteri di costituzione e composizione	

	Art. 16 - Assemblea degli Aderenti - Attribuzioni	
	Art. 17 - Assemblea degli Aderenti - Modalità di funzionamento e deliberazioni	
	Art. 18 - Consiglio di Amministrazione - Criteri di costituzione e composizione	
	Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori	
	Art. 20 - Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni	
	Art. 21 - Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità	
	Art. 22 - Presidente	
	Art. 23 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione	
	Art. 24 - Collegio dei Sindaci - Attribuzioni	
	Art. 25 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità	
	Art. 26 - Direttore generale	
	Art. 27 - Funzioni fondamentali	
	B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE	
	Art. 28 - Incarichi di gestione	
	Art. 29 - Depositario	
	Art. 30 - Conflitti di interesse	
	Art. 31 - Gestione amministrativa	
	Art. 32 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio	
	Art. 33 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio	
	PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI	

	Art. 34 - Modalità di adesione	
	Art. 35 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari	
	Art. 36 - Comunicazioni e reclami	
	Art. 36-bis - Clausola compromissoria	
	PARTE VI - NORME FINALI	
	Art. 37 - Modifica dello Statuto	
	Art. 38 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio	
	Art. 39 - Rinvio	
	PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO	
	Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti	
	1. È costituito il "Fondo Pensione dei Dirigenti Groupama Assicurazioni S.p.A.", in forma abbreviata "Fondo Pensione Dirigenti Groupama" (di seguito "Fondo")	
	2. Il Fondo è anche destinatario di contributi a carico del datore di lavoro che generano l'adesione al Fondo, c.d. "contributi contrattuali". L'indicazione della fonte, contrattuale o normativa, che li ha introdotti e l'ambito dei lavoratori a cui la stessa si applica è indicato nella Nota informativa del Fondo.	
	3. Il Fondo ha durata fino al 31 dicembre 2100, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui all'art. 38.	
	4. Il Fondo ha sede in Roma.	
	5. L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del	

Fondo è fondopensionedirigentigroupama@legalmail.it

Art. 2 - Forma giuridica

Il Fondo ha la forma giuridica di associazione non riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP, con il numero 1387

Art. 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio, per sé ovvero, in caso di morte, per i relativi aventi diritto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime del Fondo

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione dei contributi ad eccezione di quelli versati per le eventuali prestazioni di invalidità e premorienza.

Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione

1. Sono destinatari del Fondo i dirigenti di Groupama

Assicurazioni S.p.A. alla data di costituzione del Fondo stesso nonché quelli assunti o nominati successivamente, per i quali trovino applicazione le forme di previdenza di cui all'art. 3 del presente statuto.

2. L'adesione al Fondo avviene con le modalità previste dalle fonti istitutive di cui al precedente art. 3, in conformità al Decreto Legislativo n. 252 del 5/12/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Sono aderenti al Fondo:

a) i destinatari di cui al precedente comma che abbiano sottoscritto apposita domanda di adesione (adesione esplicita);

b) gli aderenti taciti (lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 1° luglio 2026, che non hanno espresso alcuna volontà nei tempi e nei modi fissati dal decreto n.252/2005 nella versione antecedente alla riforma di cui alla legge n.199/2025, circa il conferimento del TFR maturando).

c) i destinatari che percepiscano le prestazioni pensionistiche complementari in forma periodica previste dal presente Statuto.

Nell'ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi causa, il dipendente cessa dalla sua qualità di Aderente, salvo quanto previsto alla lettera c) del precedente comma e dall'art. 8, comma 8 e dall'art. 12, comma 2, lettera b) e lettera e).

4. Si intendono beneficiari i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche.

Art. 6 - Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato secondo una gestione monocomparto in cui le risorse degli Aderenti sono impiegate in linee d'investimento a gestione separata, mediante apposite convenzioni stipulate con Groupama Assicurazioni S.p.A. e/o altre Imprese assicuratrici. Il Fondo può tuttavia, nell'interesse dei propri Aderenti e potenziali tali, strutturarsi secondo una gestione multicomparto che favorisca la diversificazione delle scelte d'investimento per profili di rischio e di rendimento, le cui caratteristiche sono regolate nella Nota informativa e nel Documento sulla politica di investimento, se previsto.

2. Il Fondo, a mezzo del Consiglio di Amministrazione, provvede ad investire i contributi, riferiti ai singoli Aderenti, in polizze assicurative di ramo I di rendita vitalizia differita rivalutabile a premio unico puro e di capitale differito, con termine di differimento indicativamente all'età pensionabile prevista dalla normativa vigente al momento della stipula del contratto. L'effettivo termine di differimento sarà anticipato o posticipato in modo da farlo coincidere con l'effettiva data di pensionamento.

Art. 7 - Spese

1. Le spese per l'amministrazione e la gestione del Fondo sono a carico della Società proponente, l'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

a) spese relative alla fase di accumulo;

b) indirettamente a carico dell'aderente in % del rendimento conseguito dal comparto del Fondo;

c) spese relative alla fase di erogazione della rendita vitalizia.

2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma 1 sono riportati nella Nota informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.

3. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli Aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli Aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo e li indica nel bilancio e nella Nota informativa.

4. La società proponente metterà a disposizione i locali idonei per lo svolgimento delle riunioni e delle assemblee.

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 - Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.

2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori Aderenti può essere stabilita dalle fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati dall'art. 8, comma 2, del

Decreto.

3. L'adesione tacita al Fondo comporta la devoluzione del TFR maturando.

4. Ferme restando le misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota informativa, l'Aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico versamenti aggiuntivi secondo le modalità fissate dagli accordi aziendali. È inoltre data facoltà all'aderente che si trovi nelle condizioni di fruire di aspettative senza retribuzione ma con diritto alla conservazione del posto di lavoro, di effettuare rimesse dirette di contributi nella misura da lui scelta.

5. Costituiscono altresì entrate del Fondo le somme provenienti da altri fondi pensione o forme pensionistiche individuali per effetto dell'esercizio da parte dell'Aderente della facoltà prevista dall'art. 14 del Decreto legislativo n. 252 del 5/12/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. È prevista la destinazione al Fondo del TFR maturando in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni delle fonti istitutive, secondo quanto riportato nella Nota informativa. È comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo.

7. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della

contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro di cui al comma 2, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.

8. In costanza del rapporto di lavoro l'Aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.

9. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che, alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo stabilisce eventuali regole e modalità per il proseguimento della contribuzione.

10. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'Aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione del Fondo. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun Aderente. È alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'Aderente, di cui all'art. 7, comma 1, lettere b, b.2 e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.

3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento delle linee di investimento. In caso di multicomparto, il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.

4. In caso di multicomparto, ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.

5. In caso di multicomparto, il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote

sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 10, 12 e 13 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.

7. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'Aderente.

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'Aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'Aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 10 dell'articolo 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per

la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

3. L'Aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e che abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di raggiungimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

4. L'Aderente che abbia cessato l'attività lavorativa, che sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e che abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

5. In caso di multicomparto, la porzione della posizione

individuale di cui si chiede il frazionamento, ai sensi dei commi 3 o 4, verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'Aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'Aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

6. Nel corso dell'erogazione della RITA l'Aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

7. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'Aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt.12 e 13, ovvero, cessata l'erogazione della RITA parziale, la prestazione pensionistica.

8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

9. L'Aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza

reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'Aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

10. L'Aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

11. Le prestazioni pensionistiche, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

12. L'Aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita vitalizia praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5 e 6.

Art. 11 - Erogazione delle prestazioni pensionistiche

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita vitalizia il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo

vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'Aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell'eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.

3. L'Aderente può richiedere comunque l'erogazione della rendita vitalizia in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.

4. In alternativa alla rendita vitalizia, l'Aderente può richiedere, al netto della eventuale quota di prestazione erogata sotto forma di capitale, l'erogazione della prestazione pensionistica in una delle seguenti forme:

a) rendita a durata definita: detta rendita è erogata per un periodo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario, come determinata dall'ISTAT per il calcolo delle pensioni obbligatorie.

b) prelievi liberamente determinabili: detti prelievi possono essere richiesti dal beneficiario, con facoltà per lo stesso di determinarne la tempistica e l'importo nel limite della somma delle rate, maturate e non riscosse, di una rendita teorica con frazionamento annuale, immediatamente erogabile e di durata definita pari alla vita attesa residua, in anni interi,

dell'Aderente al momento della richiesta della prestazione.

5. Il Fondo provvede ad erogare direttamente le prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 6 mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

5-bis. Al fine di adeguare i sistemi e i processi operativi del fondo per la gestione delle richieste e l'erogazione diretta delle prestazioni, il termine di cui al comma 5 può essere derogato per un periodo transitorio, che non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2026. Durante tale periodo il Fondo acquisisce le richieste di erogazione delle prestazioni. Successivamente all'avvenuto adeguamento dei suddetti sistemi e processi operativi, il Fondo procede tempestivamente alla liquidazione delle richieste di erogazione delle prestazioni pervenute durante il periodo transitorio.

6. Le prestazioni di cui al comma 4, lett. a) e b), non sono tra loro cumulabili e non possono essere revocate una volta iniziata la liquidazione, salvo che il beneficiario opti per la conversione del montante residuo in una rendita vitalizia immediata sulla base delle condizioni e dei criteri indicati nella Nota informativa, ovvero trasferisca il montante residuo presso

un'altra forma pensionistica al fine di beneficiare delle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.

7. L'Aderente, al momento della richiesta di una delle prestazioni di cui al comma 4, lett. a) e b), è tenuto ad individuare i soggetti che, in caso di morte del beneficiario, hanno diritto di riscattare il montante residuo. Tale scelta può essere successivamente modificata dall'Aderente.

8. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 4, lett. a) e b), l'Aderente non può richiedere trasferimenti, riscatti, anticipazioni o la RITA.

9. La Nota informativa descrive le opzioni di erogazione e le modalità di funzionamento delle prestazioni pensionistiche di cui al comma 4, lett. a) e b).

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'Aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'Aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:

a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a

dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi ovvero in caso

di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità,

cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso

di invalidità permanente che comporti la riduzione della capa-

cità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione

dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un

periodo di tempo superiore a quarantotto mesi;

d) riscattare, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Decreto,

l'intera posizione individuale maturata. Il riscatto parziale

può essere esercitato una sola volta in relazione a uno stesso

rapporto di lavoro;

e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il

Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione

trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da

parte dell'iscritto. Nell'ipotesi in cui il valore della posi-

zione individuale maturata non sia superiore all'importo di una

mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della

Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l'Aderente della

facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra

forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il ri-

scatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).

3. In caso di decesso dell'Aderente prima dell'esercizio del

diritto alla prestazione pensionistica ovvero nel corso

dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea

anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'Aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo da parte dell'Aderente.

Art. 13 - Anticipazioni

1. L'Aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione

per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento redatto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 11 comma 7 del Decreto Legislativo n. 252 del 5/12/2005.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'Aderente e in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono

sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'Aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

Art. 13-bis - Prestazioni accessorie

1. Il Fondo prevede inoltre le seguenti prestazioni accessorie per i casi di infortunio extra-professionale e di invalidità permanente da malattia in base a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, dagli Accordi Aziendali e successive modifiche e integrazioni.

2. L'adesione alle suddette prestazioni è obbligatoria.

3. Le condizioni delle suddette prestazioni sono indicate nella Nota informativa.

4. L'erogazione delle suddette prestazioni avviene mediante stipula, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di apposita convenzione con imprese assicurative.

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 - Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo:

- l'Assemblea degli Aderenti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vicepresidente;
- il Collegio dei Sindaci;
- il Direttore generale;
- le Funzioni fondamentali.

Art. 15 - Assemblea degli Aderenti - Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea è composta dagli Aderenti o dalle persone che li rappresentano in base ad una delega scritta loro conferita volta per volta. Ciascun delegato non può rappresentare più di quattro aderenti e la delega non può essere conferita agli Amministratori ed ai Sindaci.

Art. 16 - Assemblea degli Aderenti - Attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

2. L'Assemblea in seduta ordinaria:

- a) elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) elegge i componenti del Collegio sindacale;
- c) delibera sull'eventuale revoca degli Amministratori e dei Sindaci;
- d) esercita l'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci;
- e) approva il rendiconto annuale e il preventivo predisposto dal

Consiglio di Amministrazione;

f) determina il compenso dei Sindaci su proposta del Consiglio di Amministrazione;

g) delibera sugli indirizzi e sulle direttive del Fondo e su ogni altra questione sottoposta dal Consiglio di Amministrazione;

h) delibera su quant'altro ad essa demandato per legge ovvero dallo Statuto.

3. L'Assemblea in seduta straordinaria:

a) delibera le modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione con le procedure previste dal successivo art. 37.

b) delibera lo scioglimento e le procedure di liquidazione secondo quanto previsto dal successivo art. 38.

Art. 17 - Assemblea degli Aderenti - Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. L'Assemblea validamente costituita delibera con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile. L'Assemblea può altresì essere svolta in modalità teleconferenza (sia video che audio), e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel verbale:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, che provvedono alla formazione e

sottoscrizione del verbale;

b) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi collegati in audioconferenza o videoconferenza a cura del Fondo, nei quali gli intervenuti possono recarsi per partecipare all'Assemblea, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il Segretario.

3. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio, mediante comunicazione scritta (raccomandata, posta elettronica, fax o qualsiasi mezzo idoneo che garantisca l'avvenuto ricevimento) contenente l'ordine del giorno, da recapitare agli aderenti almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

4. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta

richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione.

5. L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede del Fondo e comunque in Roma.

6. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento del 50 per cento più uno degli Aderenti, in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Aderenti intervenuti, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i tre quarti degli Aderenti, in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza del 50 per cento più uno degli Aderenti, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti gli Aderenti, nonché gli Amministratori ed i Sindaci. Gli Aderenti che rivestono anche la carica di componenti dell'organo di amministrazione o di controllo del Fondo pensione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

10. L'Assemblea designa un Segretario ed eventualmente uno o più scrutatori.

11. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità del diritto di intervento all'Assemblea.

12. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

13. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Art. 18 - Consiglio di Amministrazione - Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da quattro Consiglieri, di cui metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e metà nominati in rappresentanza del datore di lavoro, nel rispetto dei principi di pariteticità e partecipazione. All'atto della nomina del Consiglio si designerà altresì un Consigliere supplente da ciascuna delle parti.

2. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le seguenti modalità: nomina da parte dell'Assemblea dei Consiglieri in rappresentanza dei lavoratori; i restanti Consiglieri sono designati da Groupama Assicurazioni S.p.A.

3. Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla

normativa tempo per tempo vigente.

4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.

5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.

6. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi. A decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 28 giugno 2026 ciascun mandato ha una durata di cinque esercizi.

7. Gli Amministratori possono essere rinnovati per non più di due mandati consecutivi. A tal fine non si computano i mandati completati prima del 28 giugno 2026.

8. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Art. 19 - Consiglio di Amministrazione - Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dalla carica per qualsiasi motivo, lo stesso sarà sostituito per il periodo mancante alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione con il Consigliere supplente nominato dalla parte che aveva eletto il Consigliere cessato.

2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo

decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.

4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dall'incarico. In tal caso, si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 20 - Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dallo Statuto; esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.

2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

a) promuove le modifiche necessarie per adeguare lo Statuto in caso di contrasto con le disposizioni di legge, fonti secondarie e fonti istitutive nonché di disposizioni, istruzioni e indicazioni della COVIP;

b) redige il rendiconto annuale di gestione, la relazione e il

preventivo dell'esercizio in corso da sottoporre con cadenza annuale all'approvazione dell'Assemblea;

c) convoca l'Assemblea ordinaria e, nei casi previsti dall'art. 17 dello statuto, anche l'Assemblea straordinaria;

d) in caso di necessità di adeguamento a disposizioni normative, provvede ad apportare allo Statuto le modifiche necessarie;

e) definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle Funzioni fondamentali (gestione dei rischi, revisione interna e, ove prevista, funzione attuariale) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;

f) definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna e, ove prevista, all'attività attuariale;

g) definisce la politica di remunerazione;

h) definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;

i) definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;

j) definisce i piani d'emergenza;

k) effettua la valutazione interna del rischio;

l) definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria;

m) definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;

n) definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio;

o) definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari;

p) definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

q) definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;

r) predispone, monitora e aggiorna il quadro di gestione dei rischi informatici del Fondo e ne verifica l'attuazione;

s) effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;

t) nomina il Direttore generale;

u) ha l'obbligo di riferire alla COVIP i provvedimenti ritenuti necessari in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso.

Art. 21 - Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente qualora lo ritenga necessario o da almeno un terzo dei suoi membri.

2. Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al rendiconto di gestione e al preventivo. Il

Consiglio può altresì riunirsi in modalità teleconferenza (sia video che audio), e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel verbale:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, che provvedono alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) che sia consentito al Presidente della riunione consiliare di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di consiglio totalitario) i luoghi collegati in audioconferenza o videoconferenza a cura del Fondo, nei quali gli intervenuti possono recarsi per partecipare al consiglio, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il Segretario. L'avviso di convocazione deve essere spedito, anche mediante posta elettronica, a tutti i Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente.

4. Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario di volta in volta nominato dal Consiglio.

5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.

6. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 2392, 2393, 2394, 2394bis, 2395, 2396 e 2629 bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

Il Consiglio può delegare alcuni dei suoi poteri al Presidente per la gestione ordinaria del Fondo stabilendo i limiti e la durata della delega.

7. Il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.

Art. 22 - Presidente

1. Il Presidente ed il Vicepresidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, tra i propri componenti.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per esso in giudizio.

3. Il Presidente del Fondo:

a) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio;

b) sovrintende al funzionamento del Fondo;

c) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione;

d) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

e) su esplicito mandato del Consiglio e, dove previsto, dell'Assemblea, stipula le convenzioni in nome e per conto del Fondo;

f) tiene i rapporti con gli organi esterni e di Vigilanza;

g) comunica alla COVIP le situazioni di conflitto d'interesse specificandone la natura;

h) trasmette alla COVIP ogni variazione della fonte istitutiva e/o dello statuto;

i) svolge ogni altro compito previsto dal presente statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio;

j) sottoscrive le disposizioni riguardanti incasso o pagamento di somme;

4. In caso di impedimento del Presidente, a cui spetta la firma sociale, le disposizioni di cui al comma precedente sono sottoscritte dal Vicepresidente; in caso di impedimento di entrambi,

in via congiunta da due Consiglieri.

Art. 23 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro componenti effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la metà eletta in rappresentanza del datore di lavoro.

2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le stesse modalità previste per gli Amministratori dall'art. 18.

3. Tutti i Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.

6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi. A decorrere dl primo rinnovo del Collegio dei Sindaci successivo al 28 giugno 2026 ciascun mandato ha una durata di cinque esercizi.

7. I Sindaci possono essere rinnovati per non più di due mandati consecutivi. A tal fine non si computano i mandati completati prima del 28 giugno 2026.

8. I Sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per

l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

9. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente.

Art. 24 - Collegio dei Sindaci - Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.

2. Al Collegio dei Sindaci è attribuita la funzione di revisione legale dei conti.

3. Il Collegio valuta i risultati del lavoro della funzione di revisione interna.

4. Il Collegio segnala al Consiglio di Amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.

5. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio del Fondo stesso.

6. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino

fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404, comma 4, del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 25 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno con cadenza trimestrale.

2. Le convocazioni del Collegio sono fatte dal suo Presidente.

La convocazione, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, è fatta mediante lettera raccomandata o via posta elettronica, da inoltrare a tutti i Sindaci. Il Consiglio può altresì riunirsi in modalità teleconferenza (sia video che audio).

3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.

5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del

Consiglio di Amministrazione, decadono.

6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

8. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

Art. 26 - Direttore generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione.

2. Il Direttore generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.

3. Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 27 - Funzioni fondamentali

1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le Funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna.

2. Coloro che svolgono Funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

3. Il titolare della Funzione di gestione dei rischi comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Consiglio di Amministrazione che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della Funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di Amministrazione.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 28 - Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

2. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere d) ed e), del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio di Amministrazione, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di Amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.

5. In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il Consiglio di Amministrazione adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dai gestori. In alternativa a quanto stabilito ai commi 1 e 2, per l'investimento delle risorse finanziarie il Fondo provvede a

stipulare con Groupama Assicurazioni S.p.A., e/o altre Imprese Assicurative, apposite convenzioni assicurative corrispondendo i relativi premi secondo gli usuali procedimenti delle polizze assicurative.

Art. 29 - Depositario

1. Il Fondo può derogare all'adozione del Depositario, e dunque, alla formulazione del presente articolo, in coerenza con il DM n. 62 del 2007, nel caso in cui si avvalga delle possibilità di gestione mediante contratti assicurativi di cui ai Rami I, III e V.

Art. 30 - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di Amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.

Art. 31 - Gestione amministrativa

1. Il Fondo cura la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:

- a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori;
- b) la tenuta della contabilità;
- c) la raccolta e la gestione delle adesioni;
- d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
- e) la gestione delle prestazioni;
- f) la predisposizione della documentazione da inviare alle

autorità di controllo;

g) la predisposizione della modulistica e della Nota informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni agli Aderenti e ai beneficiari;

h) gli adempimenti fiscali e civilistici.

2. Le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione effettuata sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.

3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli Aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 32 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.

2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.

3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio, il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 33 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno, salvo differenti previsioni normative tempo per tempo vigenti, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli Aderenti il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e dalla relazione di revisione legale.

3. Il bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci e quella di revisione legale sono depositati in copia presso la sede legale del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli Aderenti possano prenderne visione.

4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web del Fondo.

PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 34 - Modalità di adesione

1. L'adesione esplicita al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla

normativa tempo per tempo vigente.

2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.

3. L'Aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.

4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.

5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, e negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, nonché attraverso sito web, secondo quanto indicato nella Nota informativa.

6. In caso di adesione mediante sito web, il Fondo deve acquisire il consenso espresso dell'Aderente all'utilizzo di tale strumento. L'Aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'Aderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione.

Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della

comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute. Il Fondo rende previamente noti all'Aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.

7. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'Aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

8. L'Aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all'aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli Aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 35 - Trasparenza nei confronti degli Aderenti e dei beneficiari

1. Il Fondo mette a disposizione degli Aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web e presso la sede legale del Fondo. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.

2. Il Fondo fornisce agli Aderenti e ai beneficiari le

informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 36 - Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli Aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa. Tali modalità sono portate a conoscenza degli Aderenti nella comunicazione annuale.

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 37 - Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e comunicate alla COVIP.

2. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle fonti istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.

3. Le modifiche di cui al comma 2 sono portate a conoscenza dell'Assemblea degli Aderenti alla prima riunione utile e trasmesse alla COVIP.

Art. 38 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea

straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.

2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate all'art. 1.

3. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.

4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria definisce gli adempimenti necessari, stabilendone modalità e termini, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli Aderenti e dei beneficiari e procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 39 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente, alla contrattazione collettiva e agli Accordi aziendali.